

**REGOLAMENTO
PER I VOLONTARI
IN SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI LEVA NELLA
POLIZIA MUNICIPALE**

COMUNE DI BORGOMANERO

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 27 DEL 23.02.1999

Il presente Regolamento entra in vigore il 30/03/1999

Ripubblicato ai sensi dell' art. 17 , 2° comma, dello Statuto
Dal 15/03/1999 al 29/03/1999

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Norme d'accesso
- Art. 3 Destinazione al Corpo di Polizia Municipale
- Art. 4 Status giuridico
- Art. 5 Trattamento economico

CAPO II

Attribuzioni e compiti

- Art. 6 Qualifiche
- Art. 7 Corso di formazione
- Art. 8 Funzioni
- Art. 9 Giuramento e atto di nomina

CAPO III

Gerarchia e subordinazione

- Art. 10 Dipendenza gerarchica
- Art. 11 Esecuzione degli ordini

CAPO IV

Norme di condotta

- Art. 12 Norme generali di condotta

CAPO V

Organizzazione del servizio

- Art. 13 Orario di servizio
- Art. 14 Conoscenza del servizio
- Art. 15 Presentazione in servizio ed obblighi al termine del medesimo
- Art. 16 Dotazioni ed equipaggiamenti personali
- Art. 17 Permessi e licenze
- Art. 18 Malattia
- Art. 19 Infortuni sul lavoro

CAPO VI

Disciplina

- Art. 20 Sanzioni disciplinari
- Art. 21 Ispezioni dell'Autorità militare

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 Richiamo ad altre norme
- Art. 23 Entrata in vigore
- Art. 24 Trasmissione

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 46 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", il servizio sostitutivo di leva nel Corpo di Polizia Municipale del Comune di Borgomanero.

Ai fini del comma precedente, il Comando del Corpo di Polizia Municipale provvede a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e sulla base di atto deliberativo di indirizzo della Giunta Comunale, la richiesta di disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia presentato domanda.

L'entità del contingente è stabilita con provvedimento del Comandante del Corpo, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle esigenze di carattere tecnico operativo e della possibilità di farvi fronte mediante l'impiego di volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale.

Art. 2

Norme d'accesso

I volontari, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, devono possedere il titolo di studio richiesto dalla normativa vigente quale requisito necessario per essere ammessi alla selezione pubblica per la copertura di posti di agente di Polizia Municipale.

Non possono essere impiegati quali volontari in servizio sostitutivo di leva coloro che:

- a) Abbiano riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) Siano sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o a misura di sicurezza personale ovvero siano o siano stati sottoposti ad una misura cautelare prevista dal Codice di Procedura Penale e nei confronti della persona non sia stata disposta, per il fatto cui si procede o si è proceduto ad attuare misure cautelari, l'archiviazione ovvero non sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento;
- c) Siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- d) Siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- e) Non siano titolari di patente di guida di categoria "B" o superiore.

Art. 3

Destinazione al Corpo di Polizia Municipale

Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva assegnato al Comune viene destinato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale.

Tale personale è tenuto al rispetto del presente Regolamento e, ove esso non dispone, del Regolamento del Corpo e delle norme che disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli altri uffici comunali, secondo le rispettive competenze, provvedono a quanto necessario ai fini della ricezione, amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del personale volontario di cui all'art. 1, nel rispetto del particolare stato giuridico dello stesso.

I rapporti con i competenti uffici militari e ministeriali sono mantenuti dal Comando del Corpo.

Art. 4

Status giuridico

Il personale in servizio sostitutivo di leva mantiene lo status di militare a tutti gli effetti; gode degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.

Come tale è soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilità, nonché a limitazioni – previste dalla Costituzione, definite dalla Legge e riportate nel “Regolamento di disciplina militare” approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n° 545 – nell'esercizio di taluni diritti.

L'assistenza sanitaria è assicurata dal servizio sanitario nazionale.

Art. 5

Trattamento economico

Ai volontari in servizio sostitutivo di leva viene corrisposta la stessa paga prevista per i militari di leva con l'esclusione dei benefici volti a compensare la condizione di militare di leva. (1)

Ai volontari in servizio sostitutivo di leva viene assicurata, attraverso strutture convenzionate, la possibilità di fruizione dei pasti e della prima colazione, ad esclusione dei giorni di riposo.

Gli oneri conseguenti sono posti a carico del bilancio comunale, mediante istituzione di apposito intervento di spesa, comprendente i costi relativi al compenso ed al vitto.

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale propone l'ammontare della spesa complessiva, da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

(1) Attualmente il D.M. 28 agosto 1997 fissa la paga netta giornaliera in Lire 5.720.

CAPO II

Attribuzioni e compiti

Art. 6

Qualifiche

I volontari in servizio sostitutivo di leva acquisiscono, all'atto della destinazione al Corpo di Polizia Municipale, la qualifica di "ALLIEVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO VOLONTARIO" e la qualifica di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 C.P..

Al termine del Corso di Formazione di cui all'art. 7 i volontari in servizio sostitutivo di leva acquisiscono la qualifica di "AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO VOLONTARIO" con l'attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, C.P.P. e della qualifica di agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285. "Nuovo Codice della strada", limitatamente all'espletamento dei servizi di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico.

Art. 7

Corso di formazione

I volontari in servizio sostitutivo di leva, immediatamente dopo la destinazione al Corpo di Polizia Municipale e prima del loro impiego operativo sul territorio, sono tenuti a frequentare uno specifico corso di formazione vertente sulle seguenti materie:

- a) Deontologia professionale ed etica comportamentale;
- b) Elementi fondamentali di diritto amministrativo;
- c) Disciplina dei Regolamenti Comunali;
- d) Elementi fondamentali di diritto penale;
- e) Elementi fondamentali di diritto processuale penale, con particolare riferimento all'attività di Polizia Giudiziaria d'iniziativa;
- f) Diritti e doveri dei pubblici ufficiali;
- g) Sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi;
- h) Norme di comportamento per gli utenti della strada;
- i) Segnali manuali degli agenti addetti alla regolarizzazione del traffico;
- j) Pronto soccorso ed autoprotezione;
- k) Esercitazioni pratiche.
- l)

Al termine del corso di formazione i volontari dovranno sostenere un esame di verifica dell'apprendimento dinanzi ad una Commissione costituita dal Comandante del Corpo e da due docenti, nominata dalla Giunta Comunale.

Il superamento dell'esame di profitto costituisce condizione per l'acquisizione delle qualifiche di cui al comma secondo dell'articolo precedente.

Art. 8

Funzioni

Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale assolve i propri compiti al servizio delle Istituzioni democratiche e dei cittadini, svolgendo, nell'ambito del territorio comunale, principalmente le seguenti funzioni:

- a) Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale consistenti in quei comportamenti irregolari, ripetitivi e diffusi, quali la sosta vietata o l'irregolare circolazione nelle Zone a Traffico Limitato o nelle Aree Pedonali Urbane, di per sé aventi ridotta pericolosità ai fini della sicurezza stradale, ma che, nel loro insieme, contribuiscono a congestionare gravemente la circolazione nei centri abitati;
- b) Vigilanza circa il rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali in vigore all'interno dei parchi e dei giardini pubblici, al fine di consentire il sicuro ed ordinato utilizzo da parte della cittadinanza e di preservare da danneggiamenti le strutture a disposizione della collettività;
- c) Svolgimento di attività di vigilanza e di regolamentazione del traffico in prossimità dei plessi scolastici durante l'orario di ingresso e di uscita degli alunni;
- d) Svolgimento di attività di raccolta dati ai fini della protezione civile e della programmazione delle attività di intervento in caso di emergenza;
- e) Prestazione, sotto il diretto coordinamento del personale di ruolo, di opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni.

E' data ampia facoltà, considerata l'ausiliarietà ed il limite temporale delle Funzioni svolte dai volontari e per ragioni di funzionalità del servizio di Polizia Municipale, al Comandante del Corpo nella redazione degli ordini di servizio, di assegnare gli stessi volontari anche a compiti di natura non immediatamente riconducibile alla vigilanza urbana ma comunque ricadenti nell'attività della stessa.

Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, inoltre, disimpegna, con le prescritte modalità e sotto il diretto coordinamento del personale di ruolo, tutte le funzioni di Polizia Locale che non siano incompatibili con il proprio status giuridico, così come definito dal presente Regolamento. Non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste od imprevedibili, il non aver ricevuto ordini o direttive.

Art. 9

Giuramento e atto di nomina

I volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale, contestualmente all'atto di nomina, prestano giuramento con la seguente formula:

“ Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le Leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni”.

CAPO III

Gerarchia e subordinazione

Art. 10

Dipendenza gerarchica

Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è posto alle dirette dipendenze del Comando di quest'ultima e, come tale, soggiace all'ordine di subordinazione gerarchica per la stessa previsto.

L'ordine gerarchico della Polizia Municipale è determinato dalla qualifica funzionale ovvero dal grado rivestito dal personale appartenente alla medesima e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio.

I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al rispetto reciproco.

Art. 11

Esecuzione degli ordini

I volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale sono tenuti a dare esecuzione agli ordini ricevuti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il volontario in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se confermato per iscritto.

Il volontario in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale al quale venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

CAPO IV

Norme di condotta

Art. 12

Norme generali di condotta

Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.

Deve, altresì, astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Corpo.

CAPO V

Organizzazione del servizio

Art. 13

Orario di servizio

L'orario di servizio ordinario è pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro per gli operatori di Polizia Municipale ed è, di norma, articolato in sei giorni alla settimana e suddiviso per turni.

L'orario di servizio è disposto dal Comando, tenuto conto dell'esigenze dei servizi stessi e delle direttive dell'Amministrazione Comunale.

Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, i volontari sono tenuti a prestare la loro opera per un orario superiore a quello indicato o in turni diversi da quelli normali.

In questi casi di necessità, le prestazioni eccedenti le normali ore di servizio verranno recuperate nei quindici giorni successivi.

Art. 14

Conoscenza del servizio

Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale è tenuto a conoscere le disposizioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto e a prendere visione delle istruzioni particolari contenute nei fogli di servizio.

Art. 15

Presentazione in servizio ed obblighi al termine del medesimo

Il personale volontario ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita. Eventuali ritardi devono essere comunicati possibilmente trenta minuti prima dell'orario previsto per l'inizio del servizio stesso.

E' tenuto inoltre a relazionare in merito all'attività svolta e di depositare, al termine del servizio prestato, i verbali di contestazione redatti.

Art. 16

Dotazioni ed equipaggiamenti personali

L'Amministrazione provvede a fornire la dotazione necessaria per l'espletamento dei compiti d'istituto, tenendo conto del periodo di utilizzo del personale.

I capi di vestiario saranno limitati ad alcuni effetti utili alla evidenziazione del personale operante all'esterno ed in particolare saranno forniti:

- a) Corpetti di colore blu recanti la scritta "Polizia Municipale", da utilizzare durante la stagione invernale, nonché corpetti analoghi di colore bianco catarifrangenti;

- b) Un berretto con visiera recante la scritta "Polizia Municipale";
- c) Due pantaloni estivi conformi al modello previsto dalla Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57;
- d) Tre camiciotti conformi al modello previsto dalla Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57;
- e) Una mantellina impermeabile con cappuccio;
- f) Un cinturone con borsello.

Il Comandante della Polizia Municipale Dirigente del Settore può, con apposito ordine di servizio, integrare l'elenco di cui al precedente comma con nuove dotazioni, qualora particolari esigenze del servizio lo rendano indispensabile.

Ai militari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale viene rilasciata una tessera di riconoscimento a badge magnetico, da portare sempre al seguito ed esibire per far conoscere la propria qualità, recante il numero di matricola, assegnato all'agente nonché necessario per le operazioni di bollatura ad inizio ed al termine del servizio.

E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del documento di riconoscimento.

Tutta la dotazione fornita verrà ritirata dal Comando al momento della messa in congedo illimitato dei volontari, i quali sono tenuti al risarcimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di mancata restituzione dell'equipaggiamento loro consegnato.

Art. 17

Permessi e licenze

Ai militari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale possono essere concessi, previa richiesta, permessi orari, in base alla valutazione del Comandante del Corpo che tenga conto delle particolari esigenze di servizio.

I permessi orari complessivamente concessi non possono eccedere sessanta ore, delle quali dodici accordate per gravi e comprovate esigenze senza necessità di recupero, e quarantotto con obbligo di recupero.

Il personale in servizio sostitutivo di leva ha diritto ad una licenza ordinaria, stabilita in giorni dieci da fruire possibilmente in unica soluzione, nonché ad una licenza breve, stabilita in giorni quindici da fruire almeno in tre soluzioni.

I giorni di licenza breve sono aumentati a venti qualora il militare in servizio sostitutivo di leva abbia la propria residenza a più di centocinquanta chilometri di distanza dal Comando.

Art. 18

Malattia

Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che per ragioni di salute non sia in condizioni di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al Comando del Corpo, trasmettendo entro due giorni il certificato medico.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare tramite il personale del Servizio Sanitario Nazionale i dovuti controlli.

Art. 19 **Infortuni sul lavoro**

Ai volontari in servizio sostitutivo compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nel caso di lesione o infermità contratte in servizio.

CAPO VI **Disciplina**

Art. 20 **Sanzioni disciplinari**

Il personale in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale che si renda responsabile di comportamenti repressibili, incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio o in contrasto con le norme di cui al presente Regolamento possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Il richiamo verbale: ammonimento con cui sono punite lievi mancanze od omissioni causate da negligenza;
- b) La diffida per iscritto: dichiarazione di biasimo con cui vengono punite trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali è stato inflitto richiamo;
- c) La multa in detrazione della paga, in misura non superiore ad una mensilità;
- d) La sospensione di permessi e licenze.

In caso di attuazione di comportamenti costituenti reato militare o per i quali il “Regolamento di disciplina militare” approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 prevede la comminazione della sanzione della “consegna di rigore”, la definizione del procedimento è rimessa alle competenti Autorità militari, cui il Comando del Corpo curerà la trasmissione degli atti.

Art.21 **Ispezioni dell'Autorità militare**

L'Amministrazione militare ha la facoltà di effettuare ispezioni, nonché tutte le verifiche necessarie atte ad accertare l'esatto adempimento del servizio sostitutivo.

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale è tenuto a fornire tutte le informazioni, salvi eventuali documenti o informazioni coperti dal segreto d'ufficio, richieste dall'Autorità predetta.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

Richiamo ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 ed al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune, approvato con deliberazione n. 49 del 07.04.1992 successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 67 del 12.06.92 e n. 6 del 08.02.93.

Al personale volontario si applicano inoltre, se compatibili con lo status di militare, le disposizioni dei Regolamenti generali dell'Ente.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua ripubblicazione ai sensi dell'art. 17 – 2° comma dello Statuto Comunale.

Art. 24

Trasmissione

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa ed alla Prefettura di Novara.
